

## MOBILITÀ DOCENTI E ATA

NORMATIVA. Alla pubblicazione del CCNI segue l'ordinanza ministeriale annuale, con la quale vengono stabiliti i termini per la presentazione della domanda.

MOBILITÀ TERRITORIALE, MOBILITÀ PROFESSIONALE E MOBILITÀ ANNUALE. Si distinguono differenti tipologie di mobilità:

- mobilità territoriale;
- mobilità professionale (passaggio di cattedra e passaggio di ruolo);
- mobilità annuale.

La mobilità territoriale corrisponde ai trasferimenti sia Provinciali che interprovinciali. Si tratta di movimenti con i quali viene modificata definitivamente la scuola di titolarità, ma rimane invariata la classe di concorso in cui il docente è titolare. Con il trasferimento è possibile modificare anche la tipologia di posto di titolarità, passando da posto Comune a sostegno e viceversa o, per la scuola Primaria, da posto Comune a posto lingua inglese e viceversa. Per il prossimo anno scolastico i trasferimenti Provinciali vengono disposti sul 100% delle disponibilità, mentre ai trasferimenti interprovinciali è riservato il 40% dei posti residui rimasti disponibili dopo i trasferimenti Provinciali.

La mobilità professionale corrisponde ai passaggi di cattedra e ai passaggi di ruolo sia Provinciali che interprovinciali. Il passaggio di cattedra è un movimento con il quale si modifica la classe di concorso di titolarità rimanendo, però, nello stesso grado di istruzione. Il passaggio di ruolo è un movimento con il quale si modifica il grado di istruzione di titolarità. Per presentare domanda di passaggio di cattedra e di passaggio di ruolo è indispensabile aver superato l'anno di prova nel ruolo di appartenenza ed essere in possesso della specifica abilitazione per il passaggio richiesto. Per il prossimo anno scolastico alla mobilità professionale, sia Provinciale che interprovinciale, è riservato il 10% dei posti residui rimasti disponibili dopo i trasferimenti Provinciali.

La mobilità territoriale, rappresentata dai trasferimenti Provinciali e interprovinciali, e la mobilità annuale, che comprende utilizzazioni e assegnazioni provvisorie, sono due tipologie differenti di mobilità, una con carattere "definitivo", l'altra con carattere "temporaneo" in quanto riguarda un solo anno scolastico. Questi movimenti, inoltre, si realizzano con tempistiche diverse. Dal punto di vista cronologico precede la mobilità territoriale che, insieme alla mobilità professionale, viene disciplinata dal CCNI specifico. Alla pubblicazione del CCNI segue l'ordinanza ministeriale dove vengono stabiliti i termini per la presentazione della domanda. Solitamente la presentazione delle relative domande viene fatta nel periodo marzo-aprile.

### GUIDE DEL MI PER IL 2021

Domanda di mobilità per il personale educativo

Domanda di mobilità per il personale ATA

Domanda di mobilità per la scuola dell'infanzia e primaria

Domanda di mobilità per la scuola secondaria di primo grado

Domanda di mobilità per la scuola secondaria di secondo grado

### MODULISTICA 2021-22

Trasferimento per la scuola dell'infanzia

Passaggio di ruolo per la scuola dell'infanzia

Trasferimento per la scuola primaria

Passaggio di ruolo per la scuola primaria  
Trasferimento per la scuola secondaria I grado  
Passaggio di cattedra per la scuola secondaria I grado  
Passaggio di ruolo per la scuola secondaria I grado  
Trasferimento per la scuola secondaria II grado  
Passaggio di cattedra per la scuola secondaria II grado  
Passaggio di ruolo per la scuola secondaria II grado  
Trasferimento per il personale educativo  
Passaggio di ruolo per il personale educativo  
IRC – Domanda di passaggio di ruolo – PR1 scuola dell’infanzia e primaria  
IRC – Domanda di passaggio di ruolo – PR2 scuola secondaria I e II grado  
IRC – Domanda di trasferimento – TR1 scuola dell’infanzia e primaria  
IRC – Domanda di trasferimento – TR2 scuola secondaria I e II grado  
Autodichiarazioni 2021-22  
Allegato A – Tabella di corrispondenza profili professionali  
Allegato D – Dichiarazione dell’anzianità di servizio scuola primaria  
Allegato D – Dichiarazione dell’anzianità di servizio scuola secondaria  
Allegato D ATA – Dichiarazione dell’anzianità di servizio  
Dichiarazione punteggio aggiuntivo  
Allegato E ATA- Dichiarazione di servizio continuativo  
Allegato F – Dichiarazione di servizio continuativo  
Allegato F ATA- Dichiarazione relativa al punteggio aggiuntivo  
Dichiarazioni insegnanti di religione cattolica

NOVITA’ 2022. Riunione al MI tra i rappresentanti ministeriali e i sindacati sul contratto integrativo per la mobilità (2022-25). Quattro sindacati (Fic Cgil, Uil Scuola, Gilda e Snals) su cinque non firmano. Solo la Cisl Scuola ha firmato, per il momento, il rinnovo contrattuale. Fic Cgil, Cisl Scuola, Uil Scuola e Snals non hanno firmato, ma sono ancora disponibili a riprendere la trattativa. Come prevede il c. 4 dell’art. 1, le parti potranno apportare modifiche al CCNI in presenza di sopravvenute disposizioni normative e contrattuali in materia di mobilità. Il CCNI deve essere approvato anche dalla Funzione pubblica.

Queste sono le modifiche previste alla bozza di contratto:

Docenti assunti nell’anno scolastico 2019/20: grazie al Decreto Sostegni bis il loro vincolo si è ridotto da 5 a 3 anni. Pertanto possono presentare domanda di trasferimento anche interprovinciale. Il nuovo vincolo sarà quello individuato dal Decreto Sostegni bis per chi ottiene una sede dopo trasferimento: altri tre anni.

Docenti assunti nell’anno scolastico 2020/21: anche loro potranno presentare domanda, se sarà firmato il nuovo CCNI integrativo per il prossimo triennio, avranno la possibilità di presentare domanda di trasferimento dopo soli 2 anni di permanenza nella Provincia di assunzione (contro i 5 previsti inizialmente). Il prossimo anno, poi, saranno svincolati dal vincolo triennale, e avranno di nuovo la possibilità di presentare domanda qualora non siano stati soddisfatti quest’anno. Se saranno soddisfatti in una delle sedi richieste, anche per loro scatta il vincolo triennale.

Docenti assunti nell’anno scolastico 2021/22: potranno presentare domanda volontaria di trasferimento Provinciale e/o interprovinciale. Ottenuta la sede scelta, anche per loro scatterà il nuovo vincolo triennale. Se non ottengono trasferimento o

non presentano domanda restano nella sede di immissione in ruolo e ancora per i prossimi due anni non potranno presentare domanda.

Nuovo vincolo di tre anni a partire dal 2022/23 per tutti i docenti che ottengono il trasferimento interprovinciale. Il nuovo vincolo previsto dal Decreto Sostegni bis dovrebbe riguardare solo la sede ottenuta in seguito a trasferimento interprovinciale. LA POSIZIONE DEI SINDACATI. I sindacati Flic Cgil, Cisl Scuola, Uil Scuola e Snals spiegano cosa non va nel testo presentato.

- a) il CCNI mobilità ha vigenza triennale e si riferisce ad una materia demandata dal contratto collettivo nazionale: occorre pertanto prevedere la sua riscrittura per i successivi anni 2023-24 e 2024-25 nel caso venga sottoscritto il nuovo CCNL del triennio 2019/2021. Tutto ciò va espressamente indicato nell'art.1 e comunque il CCNI non può inserire norme in dissenso da quelle del CCNL.
- b) Il linguaggio da utilizzare è di natura pattizia e non deve riproporre con continuità i riferimenti di legge, assumendoli come fonti regolatrici. Le precisazioni che l'Amministrazione ritiene di apporre rispetto alla fattispecie a cui ci si riferisce troveranno sede nell'ordinanza ministeriale. Per ogni altro aspetto le clausole sottoscritte saranno frutto delle elaborazioni pattuite e devono risultare chiare, leggibili da tutti e non assomigliare ad un DPCM.
- c) L'attenuazione dei vincoli di permanenza valida per un solo anno crea una disparità tra tutti i docenti interessati ma assunti in anni scolastici diversi, per cui per qualcuno il vincolo si esaurirebbe già da questo anno scolastico, per altri invece permanerebbe anche per gli anni scolastici successivi. Permane inoltre l'anomalia dell'estensione del vincolo triennale per tutti i docenti già di ruolo che presentano e ottengono una qualsiasi sede che abbiano richiesto: la sottoscrizione di un CCNI così definito rende implicito che le parti accettano i vincoli di legge, perfino laddove non è espressamente prevista l'inderogabilità, delineando per tutti gli aspiranti una condizione peggiorativa anziché acquisitiva di elementi migliorativi.
- d) Fortemente discriminatoria è l'imposizione del vincolo di permanenza ai DSGA neo-assunti, rimasti gli unici esclusi dalla mobilità territoriale, per i quali si chiede di avviare un confronto sulle possibili attenuazioni.

## MOBILITÀ DOCENTI 2022.

La novità per i trasferimenti. La bozza di CCNI per il triennio 2022/23, 2023/24, 2024/25 alla quale si lavora prevede una novità: "3. Ai sensi dell'art. 58 c. 2 lett. f) D.L. n. 73 del 25.5.2021, convertito con L. 106 del 23.7.2021, al fine di garantire la continuità didattica, i docenti possono presentare istanza volontaria di mobilità non prima di tre anni dalla precedente, qualora in tale occasione abbiano ottenuto la titolarità in una qualunque sede della Provincia chiesta. Le disposizioni di cui al precedente periodo si applicano a decorrere dalle operazioni di mobilità relative all'anno scolastico 2022/2023. Tale vincolo triennale non si applica ai docenti beneficiari delle precedenze di cui all'art. 13 c. 1 punto I, III, IV, VI, VII e VIII, alle condizioni ivi previste dal presente contratto, nel caso in cui abbiano ottenuto la titolarità in una scuola fuori dalla Provincia dove si applica la precedenza, né ai docenti trasferiti d'ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti in una qualunque sede della Provincia chiesta".

Vincolo mobilità nel precedente Contratto CCNL 2019/22. Il CCNI concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A triennio 2019/22, recependo

quanto pattuito nel CCNL 2016/18, aveva già previsto un vincolo di permanenza nella scuola in cui si è trasferiti per tre anni scolastici, ma questo ha riguardato esclusivamente i docenti soddisfatti tramite preferenza analitica, ossia su una delle scuole espresse o trasferiti nell'ambito del Comune di titolarità. Non ha invece riguardato i docenti trasferiti tramite preferenza sintetica (Comune o distretto).

Decreto sostegni-bis. Sulla citata disposizione è intervenuto il D. L. n. 73/2021 (decreto sostegni-bis, convertito in legge n. 106/2021) che ha lasciato immutato il periodo di permanenza nella scuola in cui si è trasferiti, modificandone però le condizioni e rendendo il vincolo più "stringente". Alla luce della nuova disposizione normativa, il vincolo di permanenza nella scuola in cui si è trasferiti:

- è di tre anni scolastici;
- si applica a tutti i docenti trasferiti, a prescindere dalla preferenza in relazione alla quale si è stati soddisfatti (quindi mentre prima operava per le sole preferenze analitiche, cioè le singole scuole, e nel Comune di titolarità, adesso anche per quelle sintetiche, cioè Comuni e distretti);
- non si applica ai docenti soprannumerari che non presentano domanda volontaria, ma condizionata (infatti nel testo si parla solo di mobilità volontaria; questo aspetto comunque andrà chiarito nel prossimo CCNI sulla mobilità).

Decorrenza. La nuova disciplina si applica a decorrere dalle operazioni di mobilità a.s 2022/23. Ciò vuol dire che i docenti trasferiti per il 2022/23, saranno soggetti al succitato vincolo e quindi l'applicazione parte con le prossime domande di mobilità.

Assegnazioni e utilizzazioni provvisorie. Il vincolo triennale su scuola ottenuta con il trasferimento dal 2022/23 riguarda la sola mobilità, ossia i trasferimenti e i passaggi di ruolo/cattedra, ma non le assegnazioni provvisorie e le utilizzazioni che non vengono citate nel testo del decreto.

**MOBILITÀ 2022/23, QUALI DOCENTI DEVONO PRESENTARE DOMANDA DI TRASFERIMENTO, QUALI POSSONO E QUALI NON HANNO TALE POSSIBILITÀ.** Sottoscritta l'ipotesi di CCNI concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. 2022/25, si attende adesso l'Ordinanza ministeriale che definirà le relative modalità applicative e indicherà le date di presentazione delle istanze. Vediamo i docenti che possono e non possono presentare domanda di trasferimento e quelli che devono, ricordando che la mobilità riguarda due tipologie di movimento: i trasferimenti e i passaggi di ruolo/cattedra.

Chi non può presentare la domanda. La domanda non può essere presentata:

- dai docenti soddisfatti su scuola o nel Comune di titolarità per la mobilità 2020/21 e 2021/22; ciò a seguito del vincolo triennale previsto CCNI 2019/22, in base al quale non è possibile presentare domanda di trasferimento nei tre anni successivi, in caso di movimento ottenuto su preferenza puntuale (ossia su una delle scuole indicate nella domanda) o nel Comune di titolarità. La nuova ipotesi di contratto per il 2022 – 25 mantiene tale vincolo;
- su posto Comune dai docenti titolari su sostegno ancora sottoposti al vincolo quinquennale di permanenza su tale tipo di posto (ai fini del computo del quinquennio si valuta l'anno in corso).

Il vincolo triennale, di cui al punto 1 sopra riportato, non si applica ai docenti:

- beneficiari delle precedenze di cui all'art. 13 del CCNI, se trasferiti (o se hanno ottenuto il passaggio di ruolo/cattedra) in una scuola fuori dal Comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza;
- trasferiti d'ufficio o a domanda condizionata, anche se soddisfatti su una preferenza espressa.

Chi può presentare la domanda. La domanda può essere presentata:

- dai docenti non sottoposti al vincolo triennale su scuola imposto dal CCNI 2019/22 dopo aver ottenuto la sede indicata con preferenza puntuale o nel Comune di titolarità;
- dai docenti immessi in ruolo nell'a.s. 2020/21 che, in base all'art. 399 c. 3, del D. Lgs. 297/94 avrebbero potuto presentare domanda di mobilità (oltre che di assegnazione provvisoria e utilizzazione, nonché accettare incarichi di supplenza ai sensi dell'art. 36 del CCNL 2007) dopo 3 anni scolastici di effettivo servizio nella scuola di titolarità, ma ai quali il CCNI 2022/25 offre la possibilità di presentare l'istanza già dal corrente anno scolastico;
- su posto Comune (oltre che di sostegno) dai docenti titolari su sostegno che hanno superato il vincolo quinquennale di permanenza su tale tipo di posto (ai fini del computo del quinquennio, si valuta l'anno in corso), sempre che non siano sottoposti al vincolo triennale di cui sopra;
- solo su posto di sostegno dai docenti titolari su sostegno e ancora sottoposti al vincolo quinquennale su tale tipo di posto, sempre che non siano soggetti al vincolo triennale di cui sopra.

Chi deve presentare domanda di trasferimento. La domanda di trasferimento va presentata dai docenti:

- neoassunti nell'a.s. 2021/22, ai fini dell'acquisizione della scuola di titolarità se interessati a cambiare scuola (se non la presentano restano nella scuola in cui sono stati assegnati – quella attuale – all'atto dell'assunzione);
- ancora in attesa di titolarità definitiva nella Provincia, compreso il personale docente in esubero Provinciale e il personale docente che ha perso la titolarità definitiva ai sensi dell'art. 36 del CCNL (ossia quei docenti che hanno accettato per 3 anni un incarico a tempo determinato – nello specifico il 2021/22 deve essere il terzo anno);
- dichiarati perdenti posto nella scuola di titolarità per l'a.s. 2022/23 (in genere tali docenti presentano l'istanza cartacea, in quanto vengono dichiarati perdenti posto, dopo la scadenza dei termini di presentazione delle domande online; se non presentano domanda, tali docenti vengono trasferiti d'ufficio).

**MOBILITÀ 2022/23 E POSTI DISPONIBILI.** Alle operazioni di mobilità territoriale (trasferimenti) e professionale (passaggi di ruolo/cattedra) sono destinati i posti effettivamente vacanti (non tutti) per l'a.s. 2022/23 e che sono comunicati al sistema entro i termini fissati dall'Ordinanza ministeriale. Come si legge nell'art. 8 dell'Ipotesi di CCNI 2022/25, i posti destinati alle operazioni di mobilità sono:

- quelli vacanti e disponibili in seguito a variazioni di stato giuridico del personale (dimissioni, collocamento a riposo, decadenza, ecc.) e quelli comunicati dall'ufficio territorialmente competente al sistema informativo nei termini fissati dalla succitata OM;
- le cattedre e i posti istituiti ex novo e sprovvisti di personale titolare;

- le cattedre e i posti già vacanti all'inizio dell'anno scolastico o che si dovessero rendere tali a qualsiasi altro titolo;
- le cattedre e i posti non assegnati in via definitiva al personale con contratto a tempo indeterminato;
- le cattedre ed i posti che si rendono vacanti in seguito ai movimenti in uscita, fatta salva la sistemazione del soprannumerario della Provincia.

Posti vacanti ma non disponibili. Alle succitate disponibilità, vanno detratti:

- posti e cattedre destinati al personale che rientra dal collocamento fuori ruolo;
- per l'a.s. 2022/23, a livello di singola scuola, o a livello Provinciale in caso di contrazione di organico, i posti e le cattedre dove è in servizio nell'a.s. 2021/22 (quindi nel corrente anno scolastico) il personale docente assunto dalle GPS I fascia, a seguito della procedura straordinaria prevista dal decreto sostegni – bis (DL 73/2021, convertito in legge n. 106/2021);
- per l'a.s. 2022/23, a livello Provinciale, le cattedre destinate ai docenti assunti a tempo indeterminato all'esito della procedura concorsuale straordinaria, prevista dal decreto sostegni-bis (art. 59 c. 9bis del D. L. 73/2021, convertito in L. n. 106/2021) e destinata ai docenti con 3 anni di servizio negli ultimi 5, entro il termine di presentazione delle domande (tale procedura prevede lo svolgimento di una prova disciplinare che doveva svolgersi entro il 31 dicembre 2021, ma della quale non si hanno ancora notizie).

Non sono, infine, considerati disponibili i posti che vengono comunicati al sistema informativo oltre i termini che saranno fissati nella succitata Ordinanza ministeriale.

**MOBILITÀ, IMMISSIONI IN RUOLO E LE ALIQUOTE.**

- I posti vacanti e disponibili (come sopra determinati) non sono tutti destinati alla mobilità, ma sono suddivisi tra immissioni in ruolo (50%) e mobilità (50%).
- I movimenti della prima e della seconda fase (rispettivamente trasferimenti in ambito comunale e trasferimenti in ambito Provinciale) avvengono sul 100% dei posti, in quanto non alterano il numero delle disponibilità ma ne modificano l'ubicazione (es.: 20 posti disponibili in una Provincia; se ci sono 20 venti movimenti, i posti liberi restano gli stessi, in quanto i docenti trasferiti lasciano libera in Provincia la loro sede).
- I movimenti della terza fase (trasferimenti interprovinciali e passaggi di ruolo/cattedra) avvengono sul 50% delle disponibilità (mentre il restante 50% è destinato alle immissioni in ruolo; il trasferimento da fuori Provincia, infatti, viene a sottrarre posti, per cui si deve procedere all'accantonamento del 50% dei posti per le assunzioni).

Al termine dei trasferimenti Provinciali (ossia la seconda fase delle operazioni di mobilità), si procede all'accantonamento del 50% delle disponibilità, da destinare alle immissioni in ruolo. In caso di posto dispari, questo è assegnato nel 2022/23 alle immissioni in ruolo, nel 2023/24 alla mobilità e nel 2024/25 nuovamente alle immissioni in ruolo. Effettuato l'accantonamento, il 50% dei posti destinato alla mobilità viene così suddiviso: 25% ai trasferimenti Provinciali e 25% ai passaggi di ruolo/cattedra. Nel caso in cui l'aliquota dei posti destinati ai trasferimenti non venga esaurita, i posti residui sono destinati alla mobilità professionale, fatta salva la salvaguardia del personale in esubero sulla Provincia. Qualora l'aliquota dei posti destinati alla mobilità professionale non venga esaurita, i posti residui sono

assegnati alla mobilità territoriale, fermo restando il rispetto del contingente destinato alla mobilità territoriale e professionale.

**MOBILITÀ DOCENTI 2022: COME PASSARE AD UN ALTRO GRADO DI SCUOLA O ALTRA CLASSE DI CONCORSO. SERVE L'ABILITAZIONE.** Oltre al trasferimento (mobilità territoriale), è possibile chiedere altre due tipologie di movimento che rientrano in quella che viene definita mobilità professionale. La mobilità professionale comprende due movimenti diversi: il passaggio di cattedra e il passaggio di ruolo.

Passaggio di cattedra. Questo movimento interessa i docenti che chiedono una classe di concorso diversa da quella di titolarità, nello stesso grado di istruzione

Passaggio di ruolo. Questo movimento interessa i docenti che chiedono una classe di concorso in un grado di istruzione diverso da quello di titolarità

Quali requisiti. Per partecipare alla mobilità professionale i docenti devono avere superato l'anno di prova nel ruolo di appartenenza e devono essere in possesso della specifica abilitazione per il passaggio al ruolo richiesto o, per quanto riguarda i passaggi di cattedra, della specifica abilitazione alla classe di concorso richiesta.

Questi requisiti devono sussistere al momento della presentazione della domanda, infatti i docenti neoassunti nel 2021 non possono richiedere il passaggio di cattedra o di ruolo, ma solo trasferimento.

Quante domande si possono presentare. Il docente in possesso dei requisiti necessari può presentare contemporaneamente sia domanda di passaggio di cattedra che domanda di passaggio di ruolo e, se interessato, anche domanda di trasferimento. Per ciascun movimento dovrà compilare diversi moduli presenti su IstanzeOnline. La domanda di trasferimento e di passaggio di cattedra dovranno essere compilate nella sezione relativa al grado di titolarità, mentre la domanda di passaggio di ruolo nella sezione relativa al grado di istruzione richiesto.

Domanda passaggio di cattedra. È possibile chiedere il passaggio di cattedra per più classi di concorso per le quali il docente è in possesso degli specifici titoli di abilitazione. In questo caso il docente potrà indicare l'ordine di priorità tra le classi di concorso richieste. Nel caso di contestuale presentazione di domanda di trasferimento e di passaggio di cattedra, è possibile indicare nella domanda di passaggio a quale dei due movimenti si desidera dare precedenza.

Domanda passaggio di ruolo. Il passaggio di ruolo può essere richiesto per un solo grado di scuola (dell'infanzia, primaria, scuola secondaria di I grado, scuola secondaria di II grado) anche per più Province. Nell'ambito del singolo ruolo, il passaggio può essere richiesto per più classi di concorso appartenenti allo stesso grado di scuola. Nel caso di presentazione di domande di trasferimento, di passaggio di cattedra e di passaggio di ruolo, il conseguimento del passaggio di ruolo rende inefficace la domanda di trasferimento e/o di passaggio di cattedra o il trasferimento o passaggio di cattedra eventualmente già disposti. Il passaggio di ruolo ha, quindi, prevalenza sugli altri movimenti richiesti.

Ordine di valutazione delle domande. L'ordine con il quale vengono valutate le domande viene esplicitato nell'art.6 c. 3 del CCNI: "La mobilità professionale prevale su quella territoriale nei soli passaggi di ruolo. Nei passaggi di cattedra si segue l'ordine di priorità indicato dal docente. Nel caso di presentazione di domande di trasferimento, di passaggio di cattedra e di passaggio di ruolo, il conseguimento del passaggio di ruolo rende inefficace la domanda di trasferimento o di passaggio di

cattedra o il trasferimento o passaggio di cattedra eventualmente già disposti. In caso di richiesta contestuale di trasferimento e passaggio di cattedra il docente deve precisare a quale dei due movimenti intende dare la preferenza; in caso di assenza di tale indicazione prevale il passaggio di cattedra. In caso di più passaggi di cattedra si segue l'ordine di priorità indicato dal docente, nel rispetto dell'ordine della graduatoria e delle precedenzae".

Indicazione delle preferenze. Il docente che chiede sia passaggio di cattedra che passaggio di ruolo potrà esprimere in ciascuna domanda fino a 15 preferenze, in sintonia con quanto indicato nell'art.6 c. 1: "Ciascun docente potrà esprimere con un'unica domanda fino a quindici preferenze indicando le scuole, ovvero un codice sintetico (Comune o distretto) sia per la mobilità intraProvinciale che per quella interprovinciale; in tale ultimo caso sarà possibile esprimere anche codici sintetici di una o più Province". Ogni domanda è autonoma e le preferenze territoriali espresse potranno conseguentemente essere differenti come tipologia e come n°, nel rispetto del limite massimo previsto nel contratto, di 15 preferenze per ogni domanda.

Mobilità professionale, quale Fase e aliquote. La mobilità professionale rientra, insieme alla mobilità territoriale interprovinciale, nella III Fase dei movimenti. Le operazioni di mobilità relative alla III Fase vengono realizzate nel rispetto delle aliquote indicate nell'art.8 del contratto; qualora il calcolo delle predette aliquote dia luogo ad un numero non intero, questo si approssima all'unità superiore a favore della mobilità territoriale interprovinciale. In base al c. 6 dell'art.8, ai movimenti della III Fase è destinato il 50% delle disponibilità residue al termine dei movimenti effettuati nella II Fase. Su questo 50% vengono stabilite le seguenti aliquote:

- 25% ai trasferimenti interprovinciali;
- 25% alla mobilità professionale.

Queste aliquote sono applicate fatti salvi gli accantonamenti richiesti e la sistemazione del soprannumero Provinciale considerando distintamente le diverse tipologie di posto (Comune/sostegno).

Mobilità professionale e anno di prova. I due movimenti che rientrano nella mobilità professionale determinano obblighi differenti per i docenti soddisfatti nella domanda, in relazione allo svolgimento dell'anno di prova. Il passaggio di cattedra non determina alcun obbligo in tal senso e il docente che ottiene tale movimento non è tenuto allo svolgimento dell'anno di prova. Il passaggio di ruolo, invece, in base all'art. 2 del DM 850/2015, determina per il docente che lo ottiene l'obbligo di svolgere l'anno di prova e formazione nella sua interezza. Non sarà tenuto a svolgerlo soltanto il docente che lo ha già svolto e superato nel medesimo grado di istruzione in un precedente anno scolastico, in quanto l'anno di prova si svolge solo una volta nello stesso grado. La nota ministeriale n. 3953 del 4/09/2019 chiarisce bene questo aspetto e stabilisce, infatti, che "non devono svolgere il periodo di prova i docenti che hanno ottenuto il passaggio di ruolo e hanno già svolto il periodo di formazione e prova nel medesimo ordine e grado".

**MOBILITÀ DOCENTI 2022, TRASFERIMENTI NELLA PROVINCIA: ORDINE DELLE OPERAZIONI.** I movimenti della II Fase comprendono tutti i trasferimenti nell'ambito della Provincia di titolarità. Si tratta, quindi, della mobilità territoriale da un Comune all'altro all'interno della stessa Provincia in cui il docente è titolare. Sono compresi anche i trasferimenti su altra tipologia di posto, da sostegno a posto Comune e viceversa.



L'ordine delle operazioni viene indicato nell'allegato 1 del contratto e ciascun movimento è identificato da una lettera maiuscola dalla lettera A alla lettera H ter.

Operazioni della II Fase. I primi movimenti disposti nella II Fase sono i trasferimenti d'ufficio (lettera A), secondo l'ordine di vicinanza rispetto al proprio Comune di titolarità stabilito dalle apposite tabelle, dei docenti titolari su cattedra che non abbiano prodotto domanda o che, pur avendola prodotta, non abbiano ottenuto il movimento (trasferimento o passaggio di cattedra).

Seguono i trasferimenti a domanda (lettera B) dei docenti beneficiari della precedenza prevista nell'art.13 c. 1 punto III), che riguarda coloro che, nell'ordine indicato, si trovano nelle seguenti condizioni:

- 1) disabili di cui all'art. 21, della L. n. 104/92, richiamato dall'art. 601 del decreto legislativo n. 297/94, con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella "A" annessa alla L. 10 agosto 1950, n. 648;
- 2) personale (non necessariamente disabile) che ha bisogno per gravi patologie di particolari cure a carattere continuativo (ad esempio chemioterapia); detto personale ha diritto alla precedenza per tutte le preferenze espresse nella domanda, a condizione che la prima di tali preferenze sia relativa al Comune in cui esista un centro di cura specializzato. Tale precedenza opera nella prima fase esclusivamente tra distretti diversi dello stesso Comune;
- 3) personale appartenente alle categorie previste dal c. 6 dell'art. 33 della L. n. 104/92, richiamato dall'art. 601, del decreto legislativo n. 297/94.

Vengono di seguito disposti i trasferimenti a domanda (lettera C) dei genitori di figlio disabile con art. 3 c. 3 della L. 104/92, che usufruiscono della precedenza IV) dell'art.13. Coloro che usufruiscono della precedenza IV) per assistenza a coniuge disabile o al genitore disabile, partecipano alla Fase II della mobilità, con il trasferimento a domanda, nell'operazione contraddistinta dalla lettera D).

Seguono i trasferimenti a domanda (lett. E) dei docenti che hanno maturato 3 anni di servizio utile ai fini della ricostruzione di carriera, ivi incluso l'anno in corso, nei corsi funzionanti presso le strutture ospedaliere o presso le istituzioni penitenziarie, per i quali, in base all'art. 23 c. 14 è prevista una priorità per la mobilità territoriale in tutte le fasi, ai fini dell'accesso nei predetti corsi.

Nella successiva operazione (lett. E1), vengono disposti i trasferimenti a domanda dei docenti che hanno maturato almeno 3 anni di servizio utile ai fini della ricostruzione di carriera, ivi incluso l'anno in corso, nei corsi serali, nei centri territoriali, nei corsi per lavoratori, nei corsi per l'educazione degli adulti e nei corsi di alfabetizzazione, per i quali, in base all'art. 23 c. 15, è prevista una priorità per la mobilità territoriale in tutte le fasi, ai fini dell'accesso ai centri di istruzione per gli adulti attivati presso i C.P.I.A. e alle sedi dei corsi serali.

I docenti beneficiari della precedenza VI) dell'art.13, rientrano nella successiva operazione lettera E2), che riguarda i trasferimenti a domanda, nella Provincia di titolarità, del personale coniuge di militare o di categoria equiparata.

Seguono coloro che usufruiscono della precedenza VII) (personale che ricopre cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali), per i quali si dispongono i trasferimenti a domanda, nella Provincia di titolarità, nell'operazione lettera E3).

L'operazione successiva (lettera F) riguarda il trasferimento a domanda dei docenti titolari in Provincia.

Seguono i trasferimenti a domanda nella Provincia di titolarità (lettera G) da posto Comune a posto di sostegno dei docenti senza precedenza anche se il trasferimento è per scuole dello stesso Comune.

Con la lettera H viene identificata la successiva operazione che interessa i docenti titolari su Provincia che non avendo ottenuto il movimento a domanda nel corso delle precedenti operazioni, devono essere trasferiti d'ufficio.

Seguono i trasferimenti a domanda (lettera H-bis) per il personale docente di cui all'art. 18bis del contratto, che riguarda la mobilità tra province statali che hanno modificato l'assetto territoriale di competenza.

La II Fase della mobilità si conclude con l'operazione identificata dalla lettera H-ter) che interessa i docenti senza precedenza che vengono trasferiti a domanda nella Provincia di titolarità da posto sostegno a posto Comune, anche se il trasferimento è per scuole dello stesso Comune. Nell'ambito di questa operazione i movimenti vengono realizzati secondo le seguenti aliquote:

- 100% posti disponibili a.s. 22/23
- 75% posti disponibili a.s. 23/24
- 50% posti disponibili a.s. 24/25

Per ciascuna delle operazioni della II Fase, l'ordine con il quale vengono valutate le domande è determinato dalla posizione occupata in graduatoria, posizione che dipende dal punteggio valutato, per ciascuna preferenza, sulla base di tutti gli elementi indicati nelle tabelle di valutazione dei titoli (sezioni A1-A2-A3 della Tabella A). Per il trasferimento d'ufficio, il punteggio considerato, valido per tutte le sedi esaminate nel corso del trasferimento d'ufficio medesimo, è quello attribuito dai DS in sede di formulazione delle graduatorie, compilate in base alle relative disposizioni del contratto sulla mobilità. L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio. A parità di punteggio e precedenza, la posizione in graduatoria è determinata in base alla maggiore anzianità anagrafica.

**TRASFERIMENTO E REQUISITI (PER DOCENTI ESENTI DA VINCOLI TEMPORALI).** Il trasferimento rientra nella mobilità territoriale e può essere richiesto sia per la classe di concorso di titolarità, sia per altra tipologia di posto (da posto Comune a sostegno e viceversa), sempre nel grado di istruzione di titolarità. Il trasferimento sulla stessa tipologia di posto può essere chiesto da tutti i docenti già titolari per la classe di concorso e tipologia di posto richiesto, in quanto possiedono chiaramente i requisiti necessari. Il trasferimento da posto Comune a sostegno può essere chiesto dai docenti in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno.

**PASSAGGIO DI CATTEDRA (PER DOCENTI ESENTI DA VINCOLI TEMPORALI).** Il passaggio di cattedra rientra nella mobilità professionale e può essere richiesto per un'altra classe di concorso, diversa da quella di titolarità, ma sempre nello stesso grado di istruzione di titolarità. Questo movimento può essere chiesto dai docenti che hanno superato l'anno di prova nel ruolo di appartenenza e che sono in possesso del titolo di abilitazione per la classe di concorso richiesta.

**PASSAGGIO DI RUOLO (PER DOCENTI ESENTI DA VINCOLI TEMPORALI).** Il passaggio di ruolo rientra nella mobilità professionale e può essere richiesto per un ordine o grado di istruzione diverso da quello di titolarità. Questo movimento può essere chiesto dai docenti che hanno superato l'anno di prova nel ruolo di appartenenza e che sono in possesso del titolo necessario per il passaggio.

VINCOLI TEMPORALI. VINCOLO TRIENNALE E VINCOLO QUINQUENNALE. I docenti in possesso dei requisiti indicati per ogni tipologia di movimento, non sempre sono liberi di presentare domanda e partecipare alla mobilità. Questo dipende da eventuali vincoli temporali ai quali potrebbero essere sottoposti, che li obbligano a rimanere nella scuola di titolarità per un certo numero di anni a seconda del vincolo al quale sono interessati. Il vincolo temporale può essere di tre tipi:

- 1) triennale nella scuola di titolarità
- 2) quinquennale nella scuola di titolarità
- 3) quinquennale nel sostegno, tipologia di posto di titolarità

VINCOLO TRIENNALE. Il vincolo triennale, introdotto con il CCNI sulla mobilità, valido per il triennio 2019/20 – 2020/21 – 2021/22, decorre dall'anno scolastico 2019/20 oppure 2020/21 o 2021/22, per i docenti che si trovano in una delle condizioni previste nell'art.2 c. 2. Questo vincolo interessa i docenti, di qualunque ordine e grado di istruzione, soddisfatti nel movimento volontario (trasferimento, passaggio di cattedra, passaggio di ruolo) in seguito a preferenza analitica su scuola, oppure, per la mobilità professionale e per il trasferimento in altra tipologia di posto, anche in seguito a preferenza sintetica nel Comune di titolarità. Questi docenti sono obbligati a rimanere per un triennio nella scuola assegnata e non potranno partecipare alla mobilità volontaria per i successivi tre anni scolastici, a decorrere dall'anno scolastico per il quale hanno ottenuto il movimento richiesto. Sono esonerati da tale vincolo temporale soltanto i docenti che si trovano in una delle seguenti condizioni:

- docenti beneficiari delle precedenzae previste nell'art. 13 del CCNI sulla mobilità, nel caso in cui abbiano ottenuto la titolarità in una scuola fuori dal Comune o distretto sub comunale dove si applica la precedenza
- docenti trasferiti d'ufficio o a domanda condizionata, anche se soddisfatti su una preferenza espressa, diversa dalla scuola nella quale hanno il diritto al rientro con precedenza.

VINCOLO QUINQUENNALE NELLA SEDE DI TITOLARITÀ. Il vincolo quinquennale determina l'obbligo di permanenza per un quinquennio nella scuola di titolarità. I docenti interessati non possono, quindi, partecipare alla mobilità per 5 anni. Coloro che sono sottoposti al vincolo quinquennale nella scuola di titolarità rientrano nelle seguenti categorie:

1- docenti della scuola Secondaria di I e II grado assunti dalle graduatorie di merito del concorso straordinario 2018 (immissioni in ruolo 2019 e successive), per i quali si applica l'art. 13 c. 3 del D. Lgs. 59/2017, come modificato dalla Legge n. 145/2018, dove si stabilisce quanto segue: "Il docente è tenuto a rimanere nella predetta istituzione scolastica, nel medesimo tipo di posto e classe di concorso, per almeno altri quattro anni, salvo che in caso di sovrannumero o esubero o di applicazione dell'art. 33, commi 5 o 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente a fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle istanze per il relativo concorso". Questi docenti dovranno, quindi, rimanere per 5 anni (l'anno di arrivo, più altri quattro) nella stessa scuola, per la stessa classe di concorso e tipologia di posto. Il vincolo non si applica in caso di sovrannumero oppure nel caso in cui gli interessati assistano persone disabili (art. 33 commi 5 e 6 della Legge n.104/92) a condizione che tale necessità sia sopraggiunta dopo la presentazione delle domande per il relativo concorso;

2- docenti immessi in ruolo nell'anno scolastico 2020/21, qualunque sia la procedura utilizzata per il loro reclutamento e a prescindere dall'ordine o grado di istruzione di assunzione, come esplicitato nel c. 17-octies dell'art. 1 del D.L. n. 126/2019, coordinato con la Legge di conversione n. 159/2019 dove si stabilisce che: "A decorrere dalle immissioni in ruolo disposte per l'anno scolastico 2020/2021, i docenti a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato possono chiedere il trasferimento, l'assegnazione provvisoria o l'utilizzazione in altra istituzione scolastica ovvero ricoprire incarichi di insegnamento a tempo determinato in altro ruolo o classe di concorso soltanto dopo cinque anni scolastici di effettivo servizio nell'istituzione scolastica di titolarità, fatte salve le situazioni sopravvenute di esubero o soprannumero. La disposizione del presente c. non si applica al personale di cui all'art. 33, commi 3 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, purché le condizioni ivi previste siano intervenute successivamente alla data di iscrizione ai rispettivi bandi concorsuali ovvero all'inserimento periodico nelle graduatorie di cui all'art. 401 del presente testo unico".

Il blocco quinquennale si applica, quindi, ai docenti immessi in ruolo con decorrenza giuridica 1 settembre 2020, e interessa tutte le graduatorie di reclutamento, GaE, concorso 2016, concorso 2018 sia Infanzia, Primaria che Secondaria.

Il vincolo quinquennale, inoltre, non riguarderà solo la domanda di trasferimento, passaggio di cattedra e passaggio di ruolo, ma durante i 5 anni non sarà possibile richiedere neanche l'assegnazione provvisoria o l'utilizzazione, o svolgere supplenza ai sensi dell'art. 36 del CCNL

Soltanto dopo i 5 anni di effettivo servizio nella scuola di titolarità il docente potrà presentare domanda di trasferimento, passaggio, utilizzazione o assegnazione provvisoria.

Fanno eccezione al vincolo quinquennale le seguenti categorie di docenti:

- docenti soprannumerari, dichiarati tali in seguito a contrazione nell'organico della scuola di titolarità. Questi docenti, infatti, potranno presentare domanda di mobilità a prescindere dal vincolo quinquennale;
- docenti beneficiari della precedenza legata all'art. 33, commi 3 e 6, della Legge n.104/92, a condizione che tali situazioni riferite alla legge 104 sino intervenute successivamente alla data di iscrizione dei concorsi o dell'aggiornamento delle Graduatorie ad esaurimento.

Tra i docenti immessi in ruolo nell'anno scolastico 2020/21, coloro che sono stati immessi in ruolo su Quota 100, per i quali la decorrenza giuridica della nomina è l'anno scolastico 2019/20, non necessariamente sono interessati al vincolo quinquennale. Una parte di questi docenti può, infatti, partecipare alla mobilità senza vincoli temporali. Si tratta delle immissioni in ruolo straordinarie effettuate sulla base dell'art. 1 c. 18 quater del DL 126/2019 convertito con modificazioni dalla Legge 20 dicembre 2019 n. 159, assunzioni disposte sui posti corrispondenti ai pensionamenti Quota 100 che si sono liberati dopo il 1° settembre 2019, che avranno decorrenza giuridica dal 1° settembre 2019 ed economica dal 1° settembre 2020 o comunque dalla presa di servizio nell'anno scolastico 2020/21.

I docenti neoimmessi in ruolo con questa procedura straordinaria potranno partecipare alla mobilità per l'anno scolastico 2021/22, ad eccezione di coloro che, in ogni caso, sarebbero stati sottoposti al vincolo quinquennale nella scuola

assegnata. Si tratta dei docenti della scuola Secondaria di I e II grado assunti dalle graduatorie di merito del concorso straordinario 2018 (ex FIT).

Tutti gli altri docenti immessi in ruolo nel 2020/21 su posti Quota 100 potranno, invece, presentare domanda di mobilità per il prossimo anno scolastico

Nessuna distinzione invece per quanto riguarda la domanda di assegnazione provvisoria che potranno chiedere tutti i neo-immessi su Quota 100 a prescindere dal vincolo quinquennale.

**VINCOLO QUINQUENNALE SUL SOSTEGNO.** I docenti titolari sul sostegno sono interessati da uno specifico vincolo temporale che riguarda la tipologia di posto in cui sono titolari. Questi docenti, infatti, sono obbligati a rimanere sul sostegno per 5 anni a decorrere dall'anno scolastico di immissione in ruolo su questa tipologia di posto o dall'anno scolastico in cui ottengono il trasferimento da posto Comune a sostegno. Come chiarisce l'art.23 c. 7, infatti, "Il trasferimento ai posti di tipo speciale, ad indirizzo didattico differenziato e di sostegno comporta la permanenza per almeno un quinquennio a far data dalla decorrenza del trasferimento su tali tipologie di posti [...]". Fanno eccezione a questo vincolo soltanto i docenti trasferiti a domanda condizionata in quanto soprannumerari da posto Comune o cattedra a posto di sostegno. Pertanto questi docenti conservano titolo alle precedenzae previste nell'art. 13 punti II) e V) del CCNI, riguardanti il rientro con precedenza nella scuola (II) e nel Comune (V) di precedente titolarità e potranno chiedere trasferimento anche per posto Comune.

Più vincoli temporali per uno stesso docente. Un docente può essere sottoposto contemporaneamente a più vincoli temporali se è titolare sul sostegno, in seguito trasferimento da posto Comune, in una scuola richiesta con preferenza analitica o con preferenza sintetica nel Comune di titolarità. Questo docente, infatti, sarà sottoposto al vincolo triennale nella scuola di titolarità e contemporaneamente al vincolo quinquennale sul sostegno. Per un triennio a decorrere dal trasferimento ottenuto, non potrà partecipare a nessun tipo di movimento. Superato il triennio potrà partecipare alla mobilità, ma soltanto sul sostegno, tipologia di posto dove dovrà rimanere ancora per due anni, fino al completamento del quinquennio.

**ISTANZE ON LINE E MOBILITA' PROFESSIONALE: PASSAGGIO DI CATTEDRA E PASAGGIO DI RUOLO.** Come detto, la mobilità professionale comprende due movimenti diversi: il passaggio di cattedra e il passaggio di ruolo.

Passaggio di cattedra. Con il passaggio di cattedra il docente chiede una o più classi di concorso nello stesso grado di istruzione di titolarità. Per presentare domanda deve essere utilizzato lo specifico modulo destinato al passaggio di cattedra per il grado di istruzione richiesto, che è messo a disposizione nella piattaforma ministeriale IstanzeOnline nei termini che sono previsti nell'Ordinanza ministeriale annuale sulla mobilità. Nel caso in cui il docente richieda più classi di concorso dovrà presentare una domanda di passaggio per ogni classe di concorso richiesta e potrà indicare nelle domande l'ordine di priorità tra le diverse richieste.

Nei moduli la sezione specifica è quella con l'intestazione "Classe di concorso richiesta", dove, nel caso indicato, il docente doveva compilare la casella 21 per la scuola Secondaria I grado e la casella 23 per la scuola Secondaria II grado.

Nel caso il candidato abbia presentato più domande di passaggio, è necessario indicare l'ordine di trattamento (1°,2°,3°, etc.) della domanda rispetto alle altre.

È possibile presentare contemporaneamente domanda di passaggio di cattedra e di trasferimento e sarà il docente a decidere e indicare nella domanda di passaggio a quale dei due movimenti intende dare priorità. Potrà farlo rispondendo, nella specifica sezione indicata precedentemente, al quesito posto nella casella 20 per la scuola Secondaria I grado e nella casella 22 per la scuola Secondaria II grado: “Nel caso il candidato abbia presentato domanda di trasferimento, preferisce dare precedenza al trasferimento?” Se il docente presenta contemporaneamente anche domanda di passaggio di ruolo, sarà questo movimento a prevalere, rendendo inefficace il trasferimento o il passaggio di cattedra eventualmente già disposti.

Passaggio di ruolo. Con il passaggio di ruolo il docente chiede un altro ordine o grado di istruzione diverso da quello di titolarità. Il passaggio di ruolo può essere chiesto per un solo ordine o grado di scuola (dell’Infanzia, Primaria, scuola Secondaria di I grado, scuola Secondaria di II grado), per la Provincia e anche per più Province. Nell’ambito del singolo ruolo, il passaggio può essere richiesto per più classi di concorso appartenenti allo stesso grado di scuola.

Per presentare domanda deve essere utilizzato lo specifico modulo destinato al passaggio di ruolo per il grado di istruzione richiesto, che sarà reso disponibile nella piattaforma ministeriale IstanzeOnline nei termini stabiliti nell’Ordinanza ministeriale annuale sulla mobilità. Nel caso in cui il docente chieda più classi di concorso (sempre per lo stesso grado di istruzione) dovrà presentare una domanda di passaggio per ogni classe di concorso richiesta.

Il passaggio di ruolo è il movimento che risulta avere prevalenza sugli altri (trasferimento o passaggio di cattedra), nel senso che se il docente presenta contemporaneamente domanda di trasferimento, passaggio di cattedra e passaggio di ruolo, il conseguimento del passaggio di ruolo rende inefficace la domanda di trasferimento e/o di passaggio di cattedra o il trasferimento o passaggio di cattedra eventualmente già disposti.

**PASSAGGIO DI CATTEDRA E PASSAGGIO DI RUOLO: QUALI REQUISITI.** Per partecipare alla mobilità professionale e presentare, quindi, domanda di passaggio di cattedra e/o di passaggio di ruolo, i docenti devono possedere, al momento della presentazione della domanda, i seguenti requisiti:

- aver superato l’anno di prova nel ruolo di appartenenza;
- essere in possesso della specifica abilitazione per il passaggio al ruolo richiesto e per le classi di concorso richieste.

**ORDINE DEI MOVIMENTI: QUALE PREVALE.** Nella sequenza operativa dei movimenti, la mobilità territoriale (trasferimento) precede quella professionale, quindi i trasferimenti vengono disposti prima rispetto ai passaggi di cattedra e ai passaggi di ruolo. Le operazioni di mobilità territoriale e professionale si collocano nelle seguenti tre distinte fasi:

I fase: Trasferimenti all’interno del Comune

II fase: Trasferimenti tra Comuni della stessa Provincia

III fase: mobilità territoriale interprovinciale e mobilità professionale

Nel rispetto delle fasi indicate e dell’ordine con il quale i diversi movimenti vengono disposti, il docente che presenta contemporaneamente più domande per movimenti diversi, partecipando sia alla mobilità territoriale che professionale, deve essere consapevole della priorità di un movimento rispetto ad un altro.

Come viene esplicitato nell'art.6 c. 3 del CCNI, “la mobilità professionale prevale su quella territoriale nei soli passaggi di ruolo. Nei passaggi di cattedra si segue l'ordine di priorità indicato dal docente. Nel caso di presentazione di domande di trasferimento, di passaggio di cattedra e di passaggio di ruolo, il conseguimento del passaggio di ruolo rende inefficace la domanda di trasferimento o di passaggio di cattedra o il trasferimento o passaggio di cattedra eventualmente già disposti. In caso di richiesta contestuale di trasferimento e passaggio di cattedra, il docente deve precisare a quale dei due movimenti intende dare la preferenza; in caso di assenza di tale indicazione prevale il passaggio di cattedra. In caso di più passaggi di cattedra si segue l'ordine di priorità indicato dal docente, nel rispetto dell'ordine della graduatoria e delle precedenze”.

**MOBILITÀ PROFESSIONALE E ANNO DI PROVA.** L'anno di prova deve essere svolto dal docente che ottiene il passaggio di ruolo, mentre non è tenuto a svolgerlo il docente soddisfatto nella richiesta di passaggio di cattedra. Come stabilito nel DM n. 850/2015, infatti, sono tenuti allo svolgimento dell'anno di prova e formazione tutti i docenti per i quali sia stato disposto il passaggio di ruolo. Fanno eccezione coloro che rientrano in un ordine o grado di istruzione in cui hanno già svolto e superato l'anno di prova, in quanto questo si svolge solo una volta per ogni ordine di scuola. La possibilità di non svolgere l'anno di prova per questa categoria di docenti è ribadita nella nota ministeriale n.39533 del 4 settembre 2019, dove, nel paragrafo 3, tra le categorie che non devono svolgere il periodo di prova vengono inseriti anche “i docenti che hanno ottenuto il passaggio di ruolo e hanno già svolto il periodo di formazione e prova nel medesimo ordine e grado”.

**PREFERENZE ESPRIMIBILI.** Come detto, le preferenze esprimibili sono quindici per ciascuna domanda presentata e debbono essere indicate nell'apposita sezione del modulo-domanda. Queste le tipologie di preferenze:

- a. scuola;
- b. distretto;
- c. Comune;
- d. Provincia

Nelle note 1 relativa alla preferenza, di cui al punto a. (scuola), così leggiamo nell'ordinanza ministeriale: la preferenza relativa ai posti di sostegno, ai posti di tipo speciale, ai posti dell'organico di circolo – ivi compresi i posti per l'insegnamento della lingua inglese – va espressa facendo riferimento al circolo mediante la trascrizione del plesso sede di organico. I docenti devono fare riferimento al codice e alla dizione in chiaro della sede di organico. I CPIA sono esprimibili attraverso i codici delle singole sedi di organico (ex C.T.P.).

**PERSONALE EDUCATIVO.** Per il personale educativo si procede secondo il calendario indicato nella relativa ordinanza (di solito nel mese di maggio).

**INSEGNANTI DI RELIGIONE CATTOLICA.** Con la specifica Ordinanza si declinano termini e modalità per l'invio delle domande degli insegnanti di religione cattolica.

**TRASFERIMENTO PER INCOMPATIBILITÀ AMBIENTALE.** Vedi File specifico.

**MOBILITÀ E DOMANDA DI OTTIMIZZAZIONE E CATTEDRA DA COE A COI.** I docenti che, in seguito alla mobilità o in seguito a contrazione nell'organico della scuola di titolarità, si ritrovano titolari in una cattedra orario con completamento esterno (COE), hanno la possibilità di chiedere di modificare la scuola o le scuole di completamento, mediante domanda di miglioramento cattedra (ottimizzazione). Tale

domanda è possibile solo se tale possibilità è prevista nello specifico Contratto integrativo regionale. Con la domanda di miglioramento cattedra, quindi, il docente chiede di cambiare la scuola di completamento con un'altra per lui più "comoda", dove risulta in organico una disponibilità oraria utile per il completamento della COE senza modificare la sede principale della cattedra che rimane la scuola di titolarità del docente. La possibilità di chiedere una modifica della scuola di completamento della COE dipende dalla contrattazione integrativa regionale, che può consentire ai docenti interessati di presentare domanda di miglioramento cattedra. Non tutte le Regioni prevedono questa possibilità e saranno, proprio i contratti integrativi regionali a definire possibilità e criteri di miglioramento cattedra anche con il possibile coinvolgimento di ore e spezzoni che potrebbero rendersi disponibili in organico di fatto. La domanda di miglioramento cattedra deve essere inoltrata all'Ufficio Scolastico Provinciale della Provincia di titolarità nei termini stabiliti dal contratto integrativo regionale.

Con il miglioramento o ottimizzazione di una COE viene modificata solo la scuola di completamento lasciando inalterata la tipologia di cattedra che rimarrà sempre una Cattedra Orario Esterna con scuola di titolarità invariata.

Diverso è invece, il caso in cui si renda disponibile uno spezzone orario nella stessa scuola di titolarità (sede principale della COE) e sia possibile trasformare la COE in COI con assorbimento automatico del docente titolare nella COE che potrà lavorare in una COI senza dover fare nessuna specifica richiesta. Questo assorbimento automatico nella scuola di titolarità è previsto esplicitamente nell'art.11 dell'ipotesi di CCNI sulla mobilità e il docente coinvolto non dovrà presentare alcuna domanda.

Il miglioramento cattedra può essere disposto soltanto su uno spezzone orario della stessa classe di concorso o tipologia di posto della cattedra.

Ad esempio non si potrà chiedere miglioramento cattedra per le 9 ore sul sostegno presenti nella scuola in cui si è titolare su una COE nella materia lingua straniera.

Nelle more della stipula del Contratto Collettivo Decentrato Regionale sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie del personale docente della scuola, solitamente il docente titolare su una cattedra oraria esterna può chiedere una nuova rimodulazione della stessa al fine di renderla più agevole e funzionale.

**MOBILITÀ E TRASFERIMENTO D'UFFICIO.** Il trasferimento d'ufficio viene disposto su una cattedra vacante e disponibile in una sede non richiesta dal docente nella domanda di mobilità. I docenti che possono essere interessati dal trasferimento d'ufficio sono coloro che non hanno una sede di titolarità, ai quali deve essere necessariamente assegnata una scuola dove prestare servizio.

La scuola di assegnazione è d'ufficio se il docente non può essere soddisfatto per nessuna delle preferenze espresse nella domanda oppure se non viene presentata domanda di mobilità.

Diverse saranno le conseguenze per la valutazione del punteggio nei due casi indicati. Nel primo caso (trasferimento d'ufficio con domanda di mobilità) si valuta il punteggio spettante in base alla tabella di valutazione allegata al CCNI.

Nel secondo caso (trasferimento d'ufficio senza domanda di mobilità) il movimento viene disposto a punteggio zero.

Possono essere trasferiti d'ufficio le seguenti categorie di docenti:

1. docenti in attesa di titolarità definitiva in Provincia;



2. docenti che hanno perso la titolarità definitiva ai sensi dell'art.36 del CCNL, che riguarda i contratti a tempo determinato per i docenti in ruolo che possono accettare, nell'ambito del comparto scuola, rapporti di lavoro a tempo determinato in un diverso ordine o grado d'istruzione, o per altra classe di concorso, purché di durata non inferiore ad un anno, mantenendo complessivamente per tre anni, la titolarità della sede;
3. docenti in esubero Provinciale.

Questi docenti, al fine di ottenere una titolarità definitiva nel corso delle operazioni di mobilità, possono esprimere fino a 15 preferenze ai sensi dell'art. 6 c. 1 del contratto, indicando le scuole, ovvero un codice sintetico (Comune o distretto) sia per la mobilità Provinciale che per quella interprovinciale; in tale ultimo caso è possibile esprimere anche codici sintetici di una o più Province. Se non ottengono alcuna delle preferenze espresse nella domanda, sono assegnati a titolarità definitiva prima delle operazioni relative alla III Fase e il loro movimento rientra nell'operazione della II Fase identificata con la lettera H:

H) trasferimenti d'ufficio dei docenti titolari su Provincia che non hanno ottenuto il movimento a domanda nel corso delle precedenti operazioni

La domanda di mobilità dei docenti privi di sede di titolarità, nel caso non possa essere soddisfatta per nessuna delle preferenze espresse, viene valutata seguendo l'ordine di graduatoria con cui gli stessi partecipano al movimento, a ciascun aspirante viene assegnata d'ufficio la titolarità disponibile su Provincia, seguendo la tabella di viciniorietà tra comuni, a partire dalla prima preferenza valida espressa per scuola, distretto o Comune.

I docenti della scuola primaria titolari su tipologia di posto Comune e i docenti della scuola secondaria di primo grado titolari su classe di concorso partecipano d'ufficio sui posti di istruzione per l'età adulta in mancanza di disponibilità sulle tipologie di posto suddette.

In caso di mancata presentazione della domanda di mobilità, i docenti privi di sede di titolarità sono sottoposti, previa individuazione da parte del competente ufficio territoriale, alla mobilità d'ufficio con punti zero, e si considera come partenza il primo Comune della Provincia di titolarità secondo l'ordine dei Bollettini Ufficiali.

Risulta chiaro, quindi, che a questi docenti conviene presentare domanda al fine di concorrere, con il punteggio loro spettante, per l'assegnazione di una sede a loro più gradita. La valutazione della domanda a punteggio zero determina, infatti, la loro collocazione in coda dopo l'assegnazione della sede agli altri docenti con maggior punteggio.

**MOBILITÀ ATA 2022/23, DOMANDA DI PASSAGGIO AD ALTRO PROFILO ENTRO IL 25 MARZO.** Con l'OM n. 45 del 25 febbraio 2022 sono state pubblicate le istruzioni e le date utili per la presentazione delle domande di mobilità per l'anno scolastico 2022/23. Il personale ATA interessato, appartenente al ruolo Provinciale, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, può presentare domanda di passaggio ad altro profilo compilando l'apposito modulo. La domanda di passaggio ad altro profilo della stessa area può essere presentata dal 9 al 25 marzo 2022, utilizzando l'apposito modulo di domanda. Nel caso di richiesta di trasferimento interprovinciale e di passaggio di profilo per Provincia diversa da quella di titolarità, l'individuazione della seconda Provincia deve coincidere. Non si tiene conto:

- della domanda riferita alla Provincia ove ha sede l'istituzione scolastica di titolarità qualora risulti accolta la domanda di passaggio ad altro profilo nell'ambito della Provincia ovvero di trasferimento ad altra Provincia;
- della domanda di trasferimento interprovinciale solo nel caso in cui risulti accolta la domanda di passaggio ad altro profilo per la stessa Provincia diversa da quella di titolarità.

Il personale ATA può richiedere, qualora risulti in possesso dei titoli richiesti, il passaggio a più profili della stessa qualifica. In questo caso l'interessato deve produrre tante domande quanti sono i profili richiesti fino ad un massimo di tre.

Nella domanda deve essere indicato l'ordine di priorità che s'intende dare per ciascun profilo richiesto.

**PERSONALE ATA E SEZIONI ASSOCIATE (EX SEZIONI STACCATE O COORDINATE).** Nelle domande di trasferimento non possono essere richieste le sezioni associate, a meno che trattasi di sezioni associate di scuole o istituti con sede principale in Provincia diversa, che ai fini dei trasferimenti vengono considerate scuole autonome. Pertanto, il personale in servizio in una di queste sezioni o scuole deve indicare, compilando le apposite caselle del modulo domanda, la sezione staccata o scuola coordinata in cui presta servizio. Per l'anno scolastico 2017/18, ferme restando le prerogative dei Dirigenti scolastici e dei competenti organi collegiali, i posti di un'autonomia scolastica situati in sedi ubicate in Comuni diversi rispetto a quello sede di organico sono assegnati, nel limite delle disponibilità destinate ai movimenti, secondo le modalità e i criteri definiti dalla contrattazione di istituto. La contrattazione dovrà concludersi in tempi utili per il regolare avvio dell'anno scolastico. Sono comunque salvaguardate le precedenza di cui al precedente art. 40.